

COMUNE DI RHÊMES-NOTRE-DAME

REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

☎ 0165 936114

☎ 0165 936162



COMMUNE DE RHÊMES-NOTRE-DAME

RÉGION AUTONOME VALLÉE D'AOSTE

✉ info@comune.rhemes-notre-dame.ao.it

PEC protocollo@pec.comune.rhemes-notre-dame.ao.it

Fraz. Bruil 13 – 11010 Rhêmes-Notre-Dame (AO)

C.F./P.I. 00138020078

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 15

OGGETTO:

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - IMU - MODIFICAZIONE ALIQUOTE ANNO 2021.

L'anno **duemilaventuno**, addì **ventisette** del mese di **aprile** alle ore venti e minuti trenta, nella sala delle adunanze consiliari, presso il municipio di Introd, dove era presente il Segretario verbalizzante, convocato dal Sindaco ai sensi dell'art. 33, comma 5, del regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale, si è riunito, in sessione Ordinaria e in seduta di * convocazione il Consiglio comunale – in videoconferenza.

Sono intervenuti i Signori

Cognome Nome	Carica	Pr.	As.
THERISOD FIRMINO	Presidente	X	
BERARD RITA	Vice Sindaco	X	
SICLARI ARIANNA	Consigliere	X	
SAUDIN SHARON	Consigliere	X	
BERARD LEO	Consigliere	X	
PELLISSIER YARI	Consigliere	X	
PELLISSIER MIRCO	Consigliere	X	
RONC NADIA RITA	Consigliere	X	
CENZOZ ANDREA	Consigliere	X	
Totale		9	0

Assiste alla seduta il Segretario Dott.ssa Lucia VAUTHIER che, riscontrato il collegamento simultaneo dei presenti e il numero legale, illustra preventivamente le modalità di svolgimento della seduta, accertandosi che i presenti:

- abbiano attivato il collegamento alla piattaforma tecnologica su cui è prevista la seduta;
- abbiano potuto visionare gli atti all'O.d.g.;
- possano intervenire nella discussione in corso;
- possano scambiare i documenti;
- possano manifestare il voto.

THERISOD FIRMINO nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - IMU - MODIFICAZIONE ALIQUOTE ANNO 2021.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTI:

- l'art. 73, c.1, D.L. n. 18 del 17/03/2020 recante "Semplificazioni in materia di organi collegiali", secondo cui, al fine di contrastare e contenere la diffusione del virus COVID-19 e fino alla data di cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020, gli organi dei comuni che non abbiano regolamentato modalità di svolgimento delle sedute in videoconferenza, possono riunirsi secondo tali modalità, nel rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilità previamente dal sindaco, purché siano individuati sistemi che consentano di identificare con certezza i partecipanti, sia assicurata la regolarità dello svolgimento delle sedute e vengano garantiti lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 97 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché adeguata pubblicità delle sedute, ove previsto, secondo le modalità individuate da ciascun ente";
- il DPCM 13 ottobre 2020 come modificato dal DPCM 18 ottobre 2020;
- la circolare della Dir Centr. UTG e Autonomie locali prot di uscita 14553 del 27 ottobre 2020 che richiama l'attenzione sull'applicabilità del richiamato art. 73 del D.L. 18/2020;
- il n.10 dell'Allegato 1 del DL Milleproroghe (183/2020, convertito in legge 21/2021) che richiama l'art.73 del DL Cura Italia prorogandone l'efficacia fino alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19;
- il Decreto del Sindaco n. 1 del 23.03.2020 relativo alle riunioni di Giunta e Consiglio in modalità telematica;

CONVOCATO il Consiglio in forma di videoconferenza a mezzo GoToMeeting;

RICHIAMATI:

- la legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 (*Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta*) in particolare l'art. 21 in materia di competenza consiliare;
- lo Statuto comunale, in particolare l'art. 12 in materia di competenza consiliare;
- il vigente regolamento comunale di contabilità;
- il vigente regolamento comunale generale delle entrate, approvato con deliberazione del Consiglio n. 29 del 5 agosto 2020;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*) ed in particolare l'art. 175 in merito alla disciplina relativa alle variazioni di bilancio;
- il decreto legislativo 23 novembre 2011, n. 118 (*Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42*);

RICHIAMATI i seguenti provvedimenti:

- Deliberazione della Giunta comunale n. 18 del 23.03.2021 avente a oggetto "Approvazione del piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza - Triennio 2021/2023";
- Deliberazione del Consiglio comunale n. 7 del 16.02.2021 avente a oggetto "Approvazione del bilancio di previsione 2021/2023 e del DUP semplificato";
- Deliberazione della Giunta comunale n. 10 del 16.02.2021 avente a oggetto "Assegnazione delle quote di bilancio 2021/2023 ai responsabili di uffici e servizi";

- Deliberazione della Giunta comunale n. 11 del 16.02.2021 avente a oggetto “Approvazione del piano delle performance 2021/2023”;
- Deliberazione della Giunta comunale n. 12 del 16.02.2021 avente a oggetto “Approvazione del piano di gestione (PEG) 2021/2023”;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020) il quale stabilisce che *“A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783.”*;

PRESO ATTO, pertanto, che, a decorrere dall'anno 2020, le disposizioni che disciplinavano IMU e TASI, quali componenti della IUC, istituita con la Legge n. 147/2013, sono state abrogate e che l'IMU è oggi disciplinata dalla Legge n. 160/2019;

VISTE, altresì, tutte le disposizioni del D. Lgs. n. 504/1992, dell'articolo 1, commi 161-169, della Legge n. 296/2006, direttamente o indirettamente richiamate dalla Legge n. 160/2019;

DATO ATTO che l'articolo 1, comma 744, della Legge n. 160/2019, conferma che è riservato allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota dello 0,76 per cento; tale riserva non si applica agli immobili a uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio. Le attività di accertamento e riscossione relative agli immobili a uso produttivo classificati nel gruppo catastale D sono svolte dai comuni, ai quali spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni. Il successivo comma 753 fissa, inoltre, per gli stessi immobili, l'aliquota di base allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, mentre i comuni, con deliberazione del Consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento;

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 4 del 16 febbraio 2021 con la quale sono state stabilite le aliquote IMU per il 2021, tra cui l'aliquota del **7,6 per mille per gli immobili a uso commerciale o artigianale**;

RICHIAMATO, altresì, l'articolo 52 del Decreto Legislativo n. 446/1997, disciplinante la potestà regolamentare dell'ente in materia di entrate, applicabile alla nuova IMU in virtù di quanto disposto dall'art. 1, comma 777, della Legge n. 160/2019;

RICHIAMATO il comma 753 dell'art. 1 della Legge n. 160/2019 che fissa, per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, l'aliquota di base allo 0,86 per cento, con possibilità, mediante deliberazione del Consiglio comunale, di aumento sino all'1,06 per cento o di diminuzione fino al limite dello 0,76 per cento, riservata allo Stato;

RICHIAMATO il comma 754 dell'art. 1 della Legge n. 160/2019 che prevede che per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;

VISTA la nota pervenuta dal CELVA, a firma del responsabile politico per materia, in data 18 marzo con cui si dà evidenza dell'incontro tra il CELVA, il Comune di Aosta e Confcommercio in cui si è trattato della riduzione degli affitti a commercianti e artigiani nell'attuale situazione emergenziale, e si dà notizia che il Comitato esecutivo del CPEL ritiene opportuno segnalare ai Sindaci dei Comuni della Valle d'Aosta la possibilità di introdurre una riduzione sull'IMU ai proprietari di immobili commerciali che applicano ai conduttori commercianti e artigiani uno sconto sul canone d'affitto del 30% per minimo 6 mesi al fine di incentivare i proprietari a ridurre i costi fissi per le attività economiche in difficoltà;

RITENUTO di prevedere delle agevolazioni temporanee in favore delle attività commerciali o artigianali mediante la definizione di aliquota ridotta applicabile anche in casi in cui la gestione dell'attività non sia gestita dal soggetto passivo dell'imposta;

CONSIDERATO che lo stato di emergenza sanitaria è ancora in corso e continuano a constatarsi gravi criticità di tipo economico e occupazionale che investono l'intero tessuto della Valle d'Aosta;

CONSIDERATO che a livello di ambito sovracomunale di Introd, Rhêmes-Saint-Georges e Rhêmes-Notre-Dame si è discussa la questione nella conferenza dei Sindaci tenutasi in videoconferenza in data 15 aprile 2021 e si è ritenuto che, se non fosse stata individuata una linea comune a livello di Unité di appartenenza, sarebbe stato opportuno individuare un comportamento coerente almeno tra i tre comuni e avendo ritenuto di applicare per l'esercizio 2021 la riduzione come segue:

- aliquota del 4,6 per mille per le unità immobiliari a uso commerciale o artigianale, con esclusione di quelli classificati nel gruppo catastale D la cui IMU è direttamente spettante allo Stato, se locate e il cui soggetto passivo dell'imposta attesti la comunicazione all'Agenzia delle Entrate della scrittura privata che, a causa dell'emergenza sanitaria, ha determinato nel corso del 2021 una riduzione del canone almeno del 30% per almeno sei mesi, stabilendo che l'aliquota ridotta si applichi per i mesi in cui ricorre la riduzione almeno del 30% e che il presupposto della rinegoziazione sussista quando vi sia:
 - riduzione del 30% su almeno sei mesi se la durata dell'affitto è tale o più lunga;
 - riduzione del 30% per minor periodo qualora la locazione abbia una durata minore nel 2021;

DATO ATTO che, in base a quanto disposto dall'art. 52, comma 2 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, come interpretato dall'art. 53, comma 16 L. 23 dicembre 2000 n. 388 e poi integrato dall'art. 27, comma 8 L. 28 dicembre 2001 n. 448, il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'I.R.P.E.F. di cui all'articolo 1, comma 3 D.Lgs. 28 settembre 1998 n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'I.R.P.E.F. e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione con effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

DATO ATTO che il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2021-2023 da parte degli Enti locali, con l'art. 30 comma 4 del Decreto Legge 22 marzo 2021 n. 41 "Decreto Sostegni"1 è stato prorogato al 30 aprile 2021;

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio comunale n. 27 del 05.08.2020 con cui venne approvato il nuovo regolamento comunale di disciplina dell'IMU;

DATO conto che le fattispecie concrete che possono concretizzare il presupposto della riduzione proposta sono limitate e non tali da determinare una diminuzione del gettito IMU tale da dover rideterminare l'entrata;

VISTO l'art. 1 comma 169, della Legge n. 296/2006 secondo cui: *"Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno"*;

DATO ATTO che in fase istruttoria del presente provvedimento è stato effettuato il controllo di regolarità amministrativa e contabile, ai sensi dell'art. 147bis del TUEL, come dimostrato dai sottostanti pareri di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, di copertura finanziaria e di regolarità contabile espressi ai sensi dell'art. 49 del TUEL, cui fa rinvio l'art. 49bis comma 2 della l.r. n. 54/1998;

VISTO il parere favorevole di legittimità espresso dal segretario comunale ai sensi dell'art. 49bis comma 1 della l.r. n.54/1998;

Con voti unanimi favorevoli espressi in forma palese;

DELIBERA

1. DI STABILIRE la seguente aliquota ridotta IMU per l'anno 2021:
 - aliquota del 4,6 per mille per le unità immobiliari a uso commerciale o artigianale, con esclusione di quelli classificati nel gruppo catastale D la cui IMU è direttamente spettante allo Stato, se locate e il cui soggetto passivo dell'imposta attesti la comunicazione all'Agenzia delle Entrate della scrittura privata che, e a causa dell'emergenza sanitaria, ha determinato nel corso del 2021 una riduzione del canone almeno del 30 % per almeno 6 mesi (per affitti che nel 2021 abbiano almeno tale durata);
2. DI STABILIRE che l'aliquota ridotta si applichi per i mesi in cui ricorre la riduzione almeno del 30% e che il presupposto della rinegoziazione sussista quando vi sia:
 - riduzione del 30% su almeno sei mesi se la durata dell'affitto è tale o più lunga;
 - riduzione del 30% per minor periodo qualora la locazione abbia una durata minore nel 2021
3. DI DARE ATTO che permangono invariate tutte le altre aliquote stabilite con propria deliberazione n. 4 del 16 febbraio 2021.
4. DI DARE ATTO che l'aliquota ridotta testé deliberata decorrerà dal 1° gennaio al 31 dicembre 2021 e non sarà valida per gli anni successivi in assenza di specifica deliberazione;
5. DI DARE ampia diffusione alla presente deliberazione mediante avvisi pubblici e pubblicazione sul proprio sito web istituzionale;
6. DI PROVVEDERE a inviare per via telematica, mediante inserimento della presente deliberazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la successiva pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia, come previsto dall'art. 1, comma 767, della Legge 160/2019.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del servizio finanziario, ai sensi degli art. 49 e 147bis del TUEL e dell'art. 49bis, comma 2, della l.r. n. 54/1998 esprime parere favorevole in merito alla regolarità e alla correttezza dell'azione amministrativa

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(Dott.ssa Lucia Maurizia THERISOD)

PARERI CONTABILI

Il Responsabile del Servizio finanziario, ai sensi degli art. 49 e 147bis del TUEL, dell'art. 49bis, comma 2, della l.r. n. 54/1998, e come disciplinato dall'art. 5 del Regolamento comunale di contabilità, attesta la copertura finanziaria ed esprime parere favorevole di regolarità contabile;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(Dott.ssa Lucia Maurizia THERISOD)

PARERE LEGITTIMITA'

Il Segretario comunale, ai sensi dell'art. 49bis, comma 1, della l.r. n. 54/1998, esprime parere favorevole di legittimità;

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott.ssa Lucia VAUTHIER)

VISTO per il PTPCT

Ai sensi del PTPCT 2019-2021;

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott.ssa Lucia VAUTHIER)

Adempimenti di cui al Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33*"Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni"*

	art. 15 - incarichi dirigenziali e di collaborazione o consulenza (<i>allegare curriculum vitae professionista</i>)
X	art. 23 - provvedimenti amministrativi;
	art. 23, comma 1 - compilazione griglia per quanto riguarda: ___ autorizzazione o concessione; ___ scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici, relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163; ___ concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera di cui all'articolo 24 del decreto legislativo n. 150 del 2009; ___ accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche;
	art. 26 e 27 concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati; (<i>di importo superiore a 1.000,00 € nel corso dell'anno solare al medesimo beneficiario</i>)
	art. 37 - contratti pubblici di lavori, servizi e forniture - pubblicazione;
	art. 37 - contratti pubblici di lavori, servizi e forniture - aggiornamento dati AVCP.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
THERISOD FIRMINO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Lucia VAUTHIER

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 28-apr-2021, ai sensi dell'art. 52*ter* della l.r. 7 dicembre 1998, n.54.

Rhêmes-Notre-Dame, lì 28-apr-2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Lucia VAUTHIER

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio comunale a partire dal 28-apr-2021 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 52*bis* della l.r. 7 dicembre 1998, n. 54.

Reg. Albo Pretorio N. 185

Rhêmes-Notre-Dame, lì, 28-apr-2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Lucia VAUTHIER